



F.I.T.A. ABRUZZO
Federazione Italiana Teatro Amatori
Comitato Regionale



Chieti, 27 settembre 2020

Oggetto: Verbale assemblea straordinaria dei soci n. 01_20 del 27/09/2020.

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 18,00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista alle ore 07:00, presso la sede del comitato regionale F.I.T.A. Abruzzo in Via degli Agostiniani, 52 – Chieti, l'assemblea straordinaria dei soci si è riunita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. MODIFICHE ALLO STATUTO RELATIVO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ETS E PROPOSTA DI ADESIONE APS: cosa cambia per le compagnie teatrali? Adempimenti e gestione delle associazioni culturali; aspetti e variazioni statutarie; A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale); contabilità e superamento 398;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Come da lettera di convocazione del 15 settembre regolarmente inviata a tutti i Soci (di cui in calce si allega copia), e mediante avviso affisso sulla bacheca della sede sociale, a norma e ai sensi dell'art. 6 dello statuto di F.I.T.A. Abruzzo si sono riuniti i seguenti Soci, suddivisi per province:

- **CHIETI:**
 - Antonio Potere – Associazione Lartes - Compagnia "I Marrucini";
 - Ambra Porreca – Associazione Lartes - Compagnia "I Marrucini";
 - Antonio Porreca – Associazione Lartes - Compagnia "I Marrucini";
 - Paolo Pieretti – Associazione Compagnia "I Temerari";
 - Carmela Caiani – Associazione Compagnia "Da grande voglio crescere";
- **PESCARA:**
 -
- **TERAMO:**
 - Manlio Cocco – Associazione "La Rinascita" - Compagnia "La Fenice";
 - Elisabetta Gianforte – Associazione Compagnia "La bottega del sorriso";
 - Valerio Di Virgilio – Associazione Compagnia "La bottega del sorriso";
 - Angelo Del Sordo – Associazione "Cultura e Vangelo" - Compagnia "I Sestini";
 - Lucia Ognibene – Associazione "Cultura e Vangelo" - Compagnia "I Sestini";
 - Giancarlo Verdecchia – Associazione Compagnia "Atriana";
 - Dante Fortuna – Associazione Compagnia "Atriana";
- **L'AQUILA:**
 - Marisa Mastracci – Compagnia "La bottega dei guitti".

DELEGHE:

Non pervenute.

L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, alle ore 18:00, a termine di statuto.



Presiede il Presidente del Comitato Regionale Antonio Potere, che, come primo atto, procede alla nomina del Presidente dell'assemblea straordinaria dei soci il signor **Angelo Del Sordo** e, con l'assenso di tutti i presenti procede alla nomina del Segretario nella persona della signorina **Ambra Porreca**.

Il Presidente Fita Abruzzo Antonio Potere si è collegato facendo la videochiamata con il **Segretario Nazionale Fita Pasquale Manfredi**, il quale saluta tutti i presenti all'assemblea e poi ha risposto a tutte le domande in modo esaustivo riguardo alla Riforma del Terzo Settore e alle relative modifiche statutarie necessarie per la conformazione dello statuto di ogni associazione per diventare A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e si deve registrare all'Agenzia delle Entrate e al RUNTS entro il 31 ottobre 2020.

Si procede quindi all'esame del primo punto all'Ordine Del Giorno:

Primo punto all'ordine del giorno:

1 MODIFICHE ALLO STATUTO RELATIVO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ETS E PROPOSTA DI ADESIONE APS: cosa cambia per le compagnie teatrali? Adempimenti e gestione delle associazioni culturali; aspetti e variazioni statutarie; A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale); contabilità e superamento 398:

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Il Presidente dà lettura dello Statuto nazionale della FITA, nel quale sono contenute le norme di funzionamento dei Comitati Regionali FITA, con specifico riferimento agli artt. da 11 a 16. Richiama in particolare l'art.3 dello statuto nazionale che prevede che gli statuti dei Comitati Regionali devono adeguarsi alle norme contenute nello statuto nazionale FITA e che i Comitati Regionali e Provinciali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica. Pertanto, l'assemblea straordinaria dei soci all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente, adottando come statuto del Comitato Regionale FITA Abruzzo lo statuto nazionale della Federazione Italiana Teatro Amatori, approvato a Pompei in data 19.05.2019, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 il 04/07/2019, al n. 19155 SERIE 1T, giusto verbale di deposito presso il notaio Giovanni Floridi del 21.6.2019, REP. N. 47.649 RACC. N. 32.945, contenente anche le norme di costituzione e di funzionamento dei Comitati Regionali, quali organi periferici della FITA.

Il Presidente ed il segretario danno atto che il nuovo statuto del Comitato Regionale FITA Abruzzo viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente del Comitato Regionale FITA Abruzzo di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Si dà, altresì, mandato al Presidente del Comitato Regionale FITA Abruzzo di richiedere l'esenzione dall'imposta di bollo così come previsto dall'articolo 82 comma 5 del D.Lgs.117/2017 e come confermato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.158/E del 21 dicembre 2017 e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea, infine, delibera e conferisce mandato al Presidente Regionale di iscrivere il **COMITATO REGIONALE F.I.T.A. ABRUZZO**, nell'albo delle APS della Regione ABRUZZO. I dati contenuti nel presente atto costituiscono anche idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231.



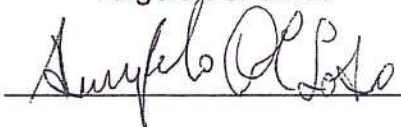
Secondo punto all'ordine del giorno:

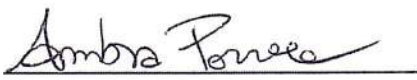
2 Varie ed eventuali:

Non avendo nient'altro da discutere e deliberare, il Presidente, esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara ufficialmente la chiusura dell'assemblea straordinaria dei soci alle ore 19:40, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Angelo Del Sordo

Il Segretario
Ambra Porreca





COMITATO REGIONALE
F.I.T.A. ABRUZZO
Federazione Italiana Teatro Amatori
Via degli Agostiniani, 52 - 66100 Chieti
Codice Fiscale 02462490695

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 29/10/2020

al n. 1179 serie 3

Versamento di € event

IL FUNZIONARIO DELEGATO





STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"COMITATO REGIONALE F.I.T.A. ABRUZZO"

COMITATO REGIONALE
F.I.T.A. ABRUZZO
Federazione Italiana Teatro Amatori
Via degli Agostiniani, 52 - 66100 Chieti
Codice Fiscale 02462490695



1. ~~Quante~~ Fortunio ✓ Adalberto ✓ Andrea ✓ Antonio ✓ Boris ✓ Boris ✓

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, artistiche nei settori della cultura, delle arti, del teatro, delle altre forme di spettacolo dal vivo e non, della tutela del patrimonio artistico, dell'organizzazione e gestione di eventi culturali e di strutture teatrali, dell'editoria, nonché delle attività di formazione ad esse connesse, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs., in seguito "C.T.S." (Codice terzo settore).

Le attività (individuare nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Lettera F art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera I art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera L art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);
- 5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera U art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);
- 6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Lettera V art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);
- 7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera W art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lettera Z art.5 1co- D-Lgs. 117/2017 (CTS);

P. Daniele Fortuna / Andrea Borra / Antonio Borra / Boris P. P.

Boris P. P. / Antonio Borra / Andrea Borra / Daniele Fortuna



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Realizzazione e produzione spettacoli dal vivo;
- Realizzazione eventi culturali e/o di spettacolo dal vivo;
- Laboratori teatrali;
- Promozione di spazi teatrali e teatrabili;
- Gestione di spazi teatrali e teatri;
- Collaborazione con istituti scolastici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo e, sporadicamente, è ospite di manifestazioni in altre regioni d'Italia.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, ed eventualmente le persone giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (sette, per le persone fisiche). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, raccomandata A/R, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.



Roberto F. F. F. F. F.

Roberto F. F. F. F. F.

Roberto F. F. F. F. F.

Roberto F. F. F. F. F.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge i componenti dell'organo di amministrazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 o 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato all'interno dello stesso organo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al suo interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 18 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Bois P. 2017
Antonio Lorenza
Andrea P.
Andrea P.
Andrea P.



Il b
an
di
eco
Il
dall
con
giug

E' r

Le
di
am
Pre
Cop
dell

L'as
pre
I ra
app

Gli
info
117

Claudio Fontana / Ambra

Antonio Bonifacio

Antonio Forster Boris

Antonio

James Thompson / Andrew P.

John W. Ambrose Perce

John W. Sanders

(Signature)

W. J. L. J.

[illegible]

10
Gautier Fortune

ART. 26
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e quindi con obbligo di acquisire il parere presso l'ufficio del registro (Runts).

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

COMITATO REGIONALE
F.I.T.A. ABRUZZO
Federazione Italiana Teatro Amatori
Via degli Agostiniani, 52 - 66100 Chieti
Codice Fiscale 02462490695

Chieti, lì 27/09/2020

Firma dei Soci (leggibile, preceduta da stampatello e accompagnata dall'incarico)

ANTONIO POTERE Presidente

F.I.T.A. ABRUZZO
PRESIDENTE REGIONALE
Antonio Potere

BORIS GIORGETTI Vice Presidente

AMBRA PORRECA Segretario/ Tesoriere

ANTONIO PORRECA Consigliere

DANTE FORTUNA Consigliere